



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 09:30 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunito da remoto nelle persone dei signori:

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

| | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------------|----------|---------|
| Dott. Vittorio PISCITELLI | ✓ | |
| Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA | ✓ | |
| Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO | ✓ | |

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante,

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2017 n. 160 che ha disposta a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. , i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti e in particolare:
 - il comma 652 ai sensi del quale “.. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
 - Il comma 654 ai sensi del quale “..In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
 - Il comma 654 bis ai sensi del quale “..tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
 - Il comma 655 ai sensi del quale “..Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
 - Il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 28 del 30/09/2020 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario, validato dall'Ente di Ambito e sottoposto a presa d'atto del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Manfredonia, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER PUGLIA;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6.3. dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 200 del 21.06.2021, l'AGER Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni di completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Rilevato che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2021 il Comune di Manfredonia ha deliberato la presa d'atto della determinazione n.200 del 21 giugno 2021 con cui Ager Puglia ha approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Manfredonia secondo quanto prescritto dalla delibera n.443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021, stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta di € 11.717.715 ripartita in € 6.158.704, quale componente variabile e € 5.559.011, quale componente fissa; (all. A)

Rilevato che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2021 il Comune di Manfredonia ha deliberato la presa d'atto della determinazione n.200 del 21 giugno 2021 con cui Ager Puglia ha approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Manfredonia secondo quanto prescritto dalla delibera n.443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021, stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta di € 11.717.715 ed una tariffa finale al netto delle entrate di € 156.941 (componente fissa) ex art. 1.4 della Det. Arera 02/DRIF/2020 al netto del fuori perimetro, di € 143.568 (componente fissa), di € 11.560.774, ripartita in € 6.158.704, quale componente variabile e € 5.402.070, quale componente fissa; (All. B)

Richiamati, altresì,:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale sono stati differiti i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- il comma 4 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*";
- il comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.56 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*";
- il comma 5 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.*

152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Visto il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99 “ Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” che all’art. 2, comma 4 “Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI” prevede testualmente “*All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione”;*

Ritenuto ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche;

Dato atto che i coefficienti stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Visto la deliberazione n.37 del 18/02/2021 del Presidente della Provincia di Foggia che ha stabilito di confermare anche per l'anno 2021 la misura dell'aliquota del 4%, per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Vista la nota della concessionaria C&C del 16/06/2021 con la quale forniva attività di supporto all’Ente per la redazione dei Piani Tariffari sulla base del piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’allegato “ A” relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, elaborata dalla concessionaria C&C, giusta comunicazione mail del 25/06/2021;

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’allegato “ B” relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, elaborata dalla concessionaria C&C, giusta comunicazione mail del 15/07/2021;

Preso atto di poter procedere, esclusivamente per l’annualità 2021, alla concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche tramite le risorse derivanti dai fondi istituiti con il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 nonché tramite risorse non ancora utilizzate e relative alla TARI 2020 finanziate tramite il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall’art.39 del decreto legge n.104;

Ritenuto, altresì, opportuno e necessario differire limitatamente all’anno 2021 i termini di pagamento della TARI al fine di predisporre gli elenchi dei beneficiari delle riduzioni Covid di cui sopra;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso via pec in data 26.07.2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del richiesto parere;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

IL DIRIGENTE

f.to Dott.ssa Maricarmen DISTANTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2021 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "B" per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, giusta elaborazione trasmessa dalla concessionaria C&C, con mail del 15/07/2021;
2. di prendere atto che con l'applicazione delle tariffe come sopra determinate si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;
3. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/'92 nella misura del 4% deliberato dalla Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

4. di dare atto che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è pari alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
5. di stabilire con apposito successivo provvedimento, le riduzioni /agevolazioni per le utenze non domestiche colpite significativamente dalla crisi finanziaria causata dell'emergenza sanitaria, nei limiti delle risorse derivanti dai fondi istituiti con decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 nonché da quelle non ancora utilizzate e relative alla TARI 2020 finanziate tramite il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall'art.39 del decreto legge n.104;
6. di differire limitatamente all'anno 2021 il numero delle rate e le scadenze come di seguito riportato:
 - **unica soluzione - 6 settembre 2021**
 - **1° rata – 6 settembre 2021;**
 - **2° rata – 6 ottobre 2021;**
 - **3° rata – 5 novembre 2021;**
 - **4° rata – 6 dicembre 2021;**
7. di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, in ossequio alle disposizioni citate in premessa, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini prescritti;
8. di notificare il presente provvedimento all'ASE SPA;
9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta art. 134, c. 4, del D. Lgs, n. 267/2000.

All. A)

11.717.715

| Numero occupanti | Ka | Kb | Quota fissa € / | Quota variabile | |
|------------------|------|------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 0,81 | 0,8 | € 1,5538 | € 86,31 | |
| 2 | 0,94 | 1,65 | € 1,8031 | € 178,00 | |
| 3 | 1,02 | 2,1 | € 1,9566 | € 226,55 | |
| 4 | 1,09 | 2,4 | € 2,0909 | € 258,92 | |
| 5 | 1,10 | 2,9 | € 2,1100 | € 312,86 | |
| 6 o più | 1,06 | 3,4 | € 2,0333 | € 366,80 | |

UTENZE domestiche**UTENZE non domestiche**

| | Quota fissa | Quota variabile | Tariffa € / mq |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole | € 1,9901 | € 2,1770 | € 4,1671 |
| Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti | € 1,4847 | € 1,6308 | € 3,1155 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 1,3899 | € 1,5437 | € 2,9336 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, | € 2,3376 | € 2,5926 | € 4,9302 |
| Stabilimenti balneari | € 1,2952 | € 1,5833 | € 2,8784 |
| Esposizioni, autosaloni | € 1,8006 | € 1,9949 | € 3,7955 |
| Alberghi con ristorante | € 4,4541 | € 4,9280 | € 9,3821 |
| Alberghi senza ristorante | € 3,4116 | € 3,7603 | € 7,1719 |
| Case di cura e riposo, caserme, garitte, carceri | € 3,4432 | € 3,8078 | € 7,2510 |
| Ospedale | € 4,5173 | € 4,9873 | € 9,5046 |
| Uffici, agenzie, studi professionali, televisivi e radiofonici, | € 3,6959 | € 4,0770 | € 7,7729 |
| Banche ed istituti di credito | € 2,4955 | € 2,7430 | € 5,2386 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e | € 3,5696 | € 3,9186 | € 7,4882 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 4,7384 | € 5,2328 | € 9,9711 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e | € 2,8746 | € 3,1666 | € 6,0412 |
| Banchi di mercato beni durevoli | € 5,2754 | € 5,8146 | € 11,0900 |
| Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | € 4,2488 | € 4,6826 | € 8,9313 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, | € 2,8588 | € 3,1488 | € 6,0076 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista | € 3,6170 | € 3,9820 | € 7,5989 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | € 2,9694 | € 3,2655 | € 6,2349 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | € 2,1639 | € 2,3967 | € 4,5606 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 12,9137 | € 14,2444 | € 27,1581 |
| Mense, birrerie, amburgherie | € 9,2493 | € 10,1845 | € 19,4338 |
| Bar, caffè, pasticceria | € 9,6031 | € 10,5787 | € 20,1818 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi | € 7,7078 | € 8,5102 | € 16,2179 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | € 7,7394 | € 8,5299 | € 16,2693 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t. | € 16,1168 | € 17,7831 | € 33,8999 |
| Ipermercati di generi misti | € 8,6239 | € 9,4918 | € 18,1157 |
| Banchi di mercato genere alimentari | € 26,0295 | € 28,7168 | € 54,7463 |
| Discoteche, night club | € 6,0335 | € 6,6498 | € 12,6833 |

All. B)

11.560.774

| Numero occupanti | Ka | Kb | Quota fissa € / | Quota variabile | |
|------------------|------|------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 0,81 | 0,8 | € 1,5099 | € 86,31 | |
| 2 | 0,94 | 1,65 | € 1,7522 | € 178,00 | |
| 3 | 1,02 | 2,1 | € 1,9014 | € 226,55 | |
| 4 | 1,09 | 2,4 | € 2,0318 | € 258,92 | |
| 5 | 1,10 | 2,9 | € 2,0505 | € 312,86 | |
| 6 o più | 1,06 | 3,4 | € 1,9759 | € 366,80 | |

UTENZE domestiche**UTENZE non domestiche**

| | Quota fissa | Quota variabile | Tariffa € / mq |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole | € 1,9339 | € 2,1770 | € 4,1110 |
| Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti | € 1,4428 | € 1,6308 | € 3,0736 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 1,3507 | € 1,5437 | € 2,8944 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, | € 2,2716 | € 2,5926 | € 4,8642 |
| Stabilimenti balneari | € 1,2586 | € 1,5833 | € 2,8419 |
| Esposizioni, autosaloni | € 1,7498 | € 1,9949 | € 3,7447 |
| Alberghi con ristorante | € 4,3283 | € 4,9280 | € 9,2563 |
| Alberghi senza ristorante | € 3,3153 | € 3,7603 | € 7,0756 |
| Case di cura e riposo, caserme, garitte, carceri | € 3,3460 | € 3,8078 | € 7,1538 |
| Ospedale | € 4,3897 | € 4,9873 | € 9,3771 |
| Uffici, agenzie, studi professionali, televisivi e radiofonici, | € 3,5916 | € 4,0770 | € 7,6686 |
| Banche ed istituti di credito | € 2,4251 | € 2,7430 | € 5,1681 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e | € 3,4688 | € 3,9186 | € 7,3874 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 4,6046 | € 5,2328 | € 9,8374 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e | € 2,7935 | € 3,1666 | € 5,9600 |
| Banchi di mercato beni durevoli | € 5,1265 | € 5,8146 | € 10,9411 |
| Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | € 4,1288 | € 4,6826 | € 8,8114 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, | € 2,7781 | € 3,1488 | € 5,9269 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista | € 3,5149 | € 3,9820 | € 7,4968 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | € 2,8856 | € 3,2655 | € 6,1511 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | € 2,1028 | € 2,3967 | € 4,4995 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 12,5491 | € 14,2444 | € 26,7935 |
| Mense, birrerie, amburgherie | € 8,9882 | € 10,1845 | € 19,1727 |
| Bar, caffè, pasticceria | € 9,3320 | € 10,5787 | € 19,9107 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi | € 7,4902 | € 8,5102 | € 16,0003 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | € 7,5209 | € 8,5299 | € 16,0508 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t. | € 15,6618 | € 17,7831 | € 33,4449 |
| Ipermercati di generi misti | € 8,3804 | € 9,4918 | € 17,8722 |
| Banchi di mercato genere alimentari | € 25,2947 | € 28,7168 | € 54,0115 |
| Discoteche, night club | € 5,8632 | € 6,6498 | € 12,5130 |

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 31 DEL 27 luglio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio alle ore 08:30 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
- Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere, giusta previsione di cui all'art. 239, comma 1, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 26/07/2021 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021-".

L'Organo di revisione

RICEVUTO

a mezzo pec in data 26/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

RILEVATO CHE

- il comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.56, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2021 alla data del 31 maggio 2021;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n 34 del 30.06.2021 il Comune di Manfredonia ha deliberato la presa d'atto della determinazione n. 200 del 21 giugno 2021 con cui Ager Puglia ha approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Manfredonia secondo quanto prescritto dalla delibera n.443/2019, nonché della relazione relativa al PEF anno 2021,

stabilendo:

- 1) una tariffa complessiva riconosciuta di € 11.717.715 ripartita in € 6.158.704, quale componente variabile e € 5.559.011, quale componente fissa;
- 2) una tariffa finale al netto delle entrate di € 156.941 (componente fissa) ex art. 1.4 della Det. Arera 02/DRIF/2020 al netto del fuori perimetro, di € 143.568 (componente fissa), di € 11.560.774, ripartita in € 6.158.704, quale componente variabile e € 5.402.070, quale componente fissa;

VISTI

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per quanto di propria competenza.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 46**

Ufficio Proponente: **4.1 CONTABILITÀ GENERALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **04/08/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 29/07/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda